

Sottoscritto 14.05.2024

Approvato con Delibera n. 791 del 24.09.2024

Regolamento Aziendale per la disciplina delle progressioni economiche all'interno delle aree – Area del comparto sanità

	Responsabili - Firme		
	Nome e Cognome	Funzione/i	Firma
Redazione	Colla Simona	Dirigente S.C. Personale	
Redazione	De Angelis Lorella	Dirigente S.C. Personale	
Verifica	Antonella Bogliolo	Direttore S.C. Personale	
Verifica	Maria Elisena Focati Pisani	Direttore S.C. Di.P.Sa.	
Autorizzazione	Michele Colasanto	Direttore Amministrativo	
Autorizzazione	Sara Marchisio	Direttore Sanitario	
Autorizzazione	Luigi Vercellino	Direttore Generale	

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

- CISL FP (*firmato in originale*)
- FP CGIL (*firmato in originale*)
- FIALS (*firmato in originale*)



**REGOLAMENTO AZIENDALE
PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO
DELLE AREE – AREA COMPARTO SANITA'**

Data di emissione:
14 maggio 2024
Revisione n° 1
Pagina 2 di 8

RGA N..... ASL AL

INDICE	Pag.
Art. 1 PREMESSA, OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Art. 2 DISCIPLINA GENERALE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE	3
Art. 3 FINANZIAMENTO DELLA SELEZIONE E RELATIVI ATTI PROPEDEUTICI	4
Art. 4 REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA	5
Art. 5 CRITERI DI SELEZIONE E RELATIVI PUNTEGGI	5
Art. 6 AVVISO DI SELEZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	6
Art. 7 DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE DI SELEZIONE	6
Art. 8 PROCEDURE DI ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI	7
Art. 9 ACCESSO AGLI ATTI DI SELEZIONE	7
Art. 10 ENTRATA IN VIGORE E NORME DI RINVIO	7

Art. 1 - PREMESSA, OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., all'art. 23, prevede che le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. Stabilisce, altresì, che le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

I medesimi criteri si rinvencono nella previsione del citato art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., secondo cui le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti.

Il vigente CCNL comparto Sanità del 02/11/2022 (di seguito, per brevità, "CCNL"), oltre ad aver operato una revisione del sistema di classificazione del personale con la previsione di cinque aree funzionali di inquadramento di cui all'art. 15, ha introdotto un nuovo regime delle progressioni economiche all'interno delle aree (di seguito, per brevità, "progressioni economiche") prevedendo, all'art. 19, l'attribuzione di "differenziali economici di professionalità" (di seguito, per brevità, "DEP") al personale dipendente delle Aziende ed Enti del comparto Sanità con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superando così la pregressa disciplina delle progressioni economiche orizzontali (cd. Peo).

I DEP costituiscono incrementi stabili del trattamento economico finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dal personale dipendente nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell'area di inquadramento.

Le progressioni economiche rappresentano, pertanto, uno strumento di valorizzazione del merito, dell'impegno profuso e della qualità della performance individuale dei dipendenti.

Alla luce di quanto premesso, l'ASL AL (di seguito, per brevità, "ASL") intende disciplinare con il presente Regolamento i requisiti di ammissione, i criteri di selezione e le modalità di svolgimento delle suddette procedure selettive per l'attribuzione dei DEP ai propri dipendenti del comparto a tempo indeterminato, inquadrato nelle aree funzionali di cui sopra e ripartito nei profili professionali del ruolo sanitario, sociosanitario, amministrativo, tecnico e professionale, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali sopra richiamate.

Resta escluso dall'ambito di applicazione del presente Regolamento, conformemente a quanto previsto dall'art. 19, comma 2, del CCNL, il personale dipendente inquadrato nell'area del personale di elevata qualificazione" (5^a area), per il quale non sono contemplati i DEP.

Art. 2 - DISCIPLINA GENERALE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE

Le progressioni economiche si svolgono secondo modalità che garantiscono il rispetto dei principi di pari opportunità, imparzialità e trasparenza, nonché nel rispetto dei vincoli di bilancio.

L'attribuzione dei DEP al personale dipendente:

- si configura come progressione economica all'interno delle quattro aree funzionali di inquadramento di cui all'art. 15, comma 3, lettere dalla a) alla d), del CCNL (trattasi delle aree dalla 1^a alla 4^a di cui alla tabella E allegata al CCNL);
- avviene mediante procedura selettiva, nel rispetto delle modalità e dei criteri di cui all'art. 19, comma 4, lettere dalla a) alla g), del CCNL, nonché previa formazione della graduatoria dei partecipanti sulla base dei criteri selettivi e di priorità previsti;
- ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione del contratto integrativo nel quale i DEP sono finanziati, nel rispetto dei vincoli derivanti dalle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa destinate all'attribuzione dei DEP;
- è finalizzata a remunerare, mediante incrementi stabili del trattamento economico, il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell'area di inquadramento;
- non determina l'attribuzione di mansioni superiori.

Non è possibile attribuire più di un DEP al dipendente per ciascuna procedura selettiva.

I DEP complessivamente attribuibili a ciascun dipendente e il valore annuo lordo di ciascuno di essi, per tutto il periodo in cui permanga l'inquadramento nella medesima area, sono indicati, distinti per area di inquadramento, nella tabella E allegata al CCNL, il cui contenuto di seguito si riporta:

Area di inquadramento		Valore annuo lordo DEP	N° massimo DEP attribuibili
Area 4 [^]	Area dei professionisti della salute e dei funzionari (cat. D-Ds del previgente sistema di classificazione)	€ 1.200,00	7
Area 3 [^]	Area degli assistenti (cat. C del previgente sistema di classificazione)	€ 1.000,00	6
Area 2 [^]	Area degli operatori (cat. Bs del previgente sistema di classificazione)	€ 800,00	6
Area 1 [^]	Area del personale di supporto (cat. A-B del previgente sistema di classificazione)	€ 700,00	6

Il dipendente a tempo indeterminato transitato per mobilità da altra azienda o ente mantiene i DEP maturati nell'azienda o ente di provenienza, come previsto all'art. 23, comma 2, del CCNL e potrà partecipare alla progressione economica all'interno dell'area di appartenenza secondo la disciplina prevista dal citato art. 19 del CCNL e dal presente Regolamento.

Art. 3 - FINANZIAMENTO DELLA SELEZIONE E RELATIVI ATTI PROPEDEUTICI

La progressione economica è finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" di cui all'art. 102 del CCNL.

La quota di risorse da destinare ai DEP attribuibili nell'anno di riferimento viene definita in sede di contrattazione integrativa, nel limite delle risorse del suddetto fondo, previste per la copertura finanziaria degli stessi, tenendo conto, equitativamente, delle percentuali di addensamento del personale nelle aree e nei ruoli di appartenenza.

Si procederà, pertanto, con la formulazione di graduatorie distinte per area e per ruolo, ripartendo le risorse messe a disposizione in sede di contrattazione decentrata in misura proporzionale al numero dei soggetti aventi diritto alla partecipazione a ciascuna selezione, tenuto conto del valore unitario dei DEP previsto dal CCNL.

Una quota delle risorse così destinate non superiore al 10% viene finalizzata all'attribuzione dei DEP secondo i criteri di priorità e le modalità di cui all' art. 8 del Regolamento.

Le risorse di tale quota eventualmente non utilizzate sono destinate all'attribuzione dei DEP secondo gli ordinari criteri stabiliti dal citato art. 19 del CCNL riportati nel Regolamento.

Alla luce di quanto premesso l'ASL AL, stanziata le risorse finanziarie di cui sopra per l'anno di riferimento, previa stipula di apposito accordo integrativo aziendale in sede di C.C.I.A., indice avviso di selezione interna di cui all'art. 6 del Regolamento, al fine di individuare il personale cui attribuire i DEP secondo i criteri selettivi e di priorità fissati rispettivamente dall'art. 5 e dall'art. 7 del Regolamento.

Art. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA

Possono partecipare alle progressioni economiche per l'attribuzione dei DEP i dipendenti del comparto in possesso dei seguenti requisiti:

- essere dipendente a tempo indeterminato dell'ASL AL alla data del 1° gennaio dell'anno di attribuzione della progressione economica con inquadramento in una delle quattro aree di cui alla tabella del precedente art. 2 del Regolamento;
- aver maturato presso l'ASL AL una anzianità di servizio di almeno due anni nell'area di appartenenza anche a tempo determinato e a tempo parziale, nel medesimo o corrispondente profilo;
- non aver beneficiato di alcuna progressione economica (secondo la previgente disciplina) negli ultimi tre anni;
- non aver subito provvedimenti disciplinari superiori alla multa nei due anni antecedenti il 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo propedeutico all'attribuzione dei DEP. Laddove, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura "con riserva" e, qualora il medesimo rientri in posizione utile in graduatoria, la liquidazione del DEP viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare. Il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura in caso di irrogazione di una sanzione superiore alla multa.

Art. 5 - CRITERI DI SELEZIONE E RELATIVI PUNTEGGI

Le progressioni economiche hanno luogo mediante procedure selettive interne interamente riservate al personale dipendente del comparto a tempo indeterminato dell'ASL AL e si svolgono secondo modalità, condizioni e vincoli stabiliti dal presente Regolamento e dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia, sopra richiamate.

Ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. d) del CCNL la procedura selettiva è per soli titoli il punteggio complessivamente attribuibile, pari a 100, è così ripartito:

- 40 punti, in base alla media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità, o comunque le ultime valutazioni disponibili;
- 40 punti in base all'esperienza professionale maturata.
- 20 punti per titoli culturali o professionali.

In particolare il punteggio finale viene attribuito secondo i seguenti criteri:

1) Valutazioni individuali: massimo punti 40

Ai fini dell'attribuzione del punteggio utile alla selezione per la parte relativa alle valutazioni individuali, si considerano i voti riportati nell'ambito della valutazione individuale annuale.

Il punteggio massimo di 50 punti previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance individuale dell'ASL AL verrà rapportato al punteggio massimo di 40 punti previsto dal presente regolamento.

Per il personale proveniente da altre amministrazioni saranno considerate le valutazioni degli enti di provenienza, anch'esse rapportate al punteggio massimo di 40 punti e al sistema di valutazione adottato dall'ASL AL; l'onere di fornire la relativa documentazione entro i termini di presentazione dell'avviso è posto a carico del dipendente interessato. In mancanza, non sarà possibile attribuire alcun punteggio utile ai fini della selezione.

2) Esperienza professionale maturata: massimo punti 40

Al fine del conseguimento del punteggio utile alla selezione per la parte relativa all'esperienza professionale, si considera l'esperienza maturata nel medesimo o corrispondente profilo, con o senza soluzione di continuità, senza riduzioni per i rapporti di lavoro a tempo parziale e senza



decurtazione degli eventuali periodi di assenza per aspettative, congedi e assenze a qualsiasi titolo, attribuendo i seguenti punteggi:

- punti 1 per ogni anno di servizio (o frazione di anno) prestato a tempo indeterminato e determinato presso l'ASL AL o presso aziende ed enti del SSN;
- punti 0,5 per ogni anno di servizio (o frazione di anno) prestato a tempo indeterminato e determinato presso pubbliche amministrazioni di comparti diversi, in corrispondente profilo.

3) Titoli culturali o professionali: 20 punti

Ai fini del riconoscimento dei titoli culturali o professionali, si considerano i titoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per l'accesso all'area, attinenti al profilo di inquadramento:

Titolo	punteggio attribuito
Dottorato di ricerca attinente al profilo ricoperto	punti 5
Master universitario I livello attinente	punti 3,5
Master Universitario II livello attinente	punti 4,5
Laurea magistrale o specialistica o vecchio ordinamento attinente	punti 5
Laurea triennale (solo per i passaggi all'interno dell'area degli assistenti o inferiori)	punti 3
Diploma di scuola secondaria di secondo grado (solo per passaggi all'interno dell'area degli operatori o inferiori)	punti 2

Si considerano inoltre, quali titoli professionali, i servizi prestati a tempo indeterminato e determinato presso enti del comparto sanitario, privati o privati accreditati: punti 0,5 per ogni anno di servizio (o frazione di anno).

Il punteggio complessivo, calcolato secondo i criteri sopra specificati, viene decurtato qualora siano state comminate al dipendente nell'ultimo biennio le seguenti sanzioni disciplinari:

- censura: - 1 punto per sanzione
- multa: - 2 punti per sanzione

Art. 6 - AVVISO DI SELEZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'avviso di selezione per la progressione economica relativa alle aree e ai ruoli di cui sopra viene proposto dalla competente struttura aziendale e adottato con atto del Direttore Generale in conformità a quanto previsto nel presente Regolamento.

Tale avviso contiene tutte le informazioni utili in ordine alle procedure selettive da avviare comprese le istruzioni sulle modalità di presentazione delle domande di partecipazione.

La compilazione della domanda, da inoltrare in un termine non inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul sito web aziendale, nell'apposita sezione dell'Area Riservata, sarà effettuata tramite piattaforma dedicata, per l'utilizzo della quale verranno fornite opportune istruzioni, con l'eventuale supporto di personale dedicato.

Altre modalità di compilazione e presentazione della domanda non saranno ritenute valide.

Art. 7 - DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE DI SELEZIONE

La competente struttura aziendale, decorso il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva di cui al precedente art. 6, provvede all'elaborazione dei punteggi sulla base dei criteri di selezione di cui all'art. 5 del Regolamento e alla formulazione delle relative graduatorie suddivise per area (dalla 1^ alla 4^) e per ruolo (sanitario, socio sanitario, amministrativo, tecnico e professionale).

Una volta stilate le graduatorie dei partecipanti alla procedura selettiva, definite a partire dal punteggio complessivo più elevato e proseguendo secondo l'ordine decrescente di punteggio, i DEP sono attribuiti prioritariamente al:

1. personale che abbia maturato almeno 10 anni di esperienza professionale nella ex categoria o

nella nuova area di inquadramento del vigente sistema di classificazione, senza aver mai conseguito progressioni economiche;

2. personale che abbia maturato almeno 20 anni di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento del vigente sistema di classificazione e che, durante tale periodo, abbia conseguito fino a due progressioni economiche.

Per "esperienza professionale", richiesta ai fini dell'attribuzione in via prioritaria dei DEP, deve intendersi quella maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e a tempo parziale, presso Aziende ed Enti del comparto Sanità, nonché presso altre pubbliche amministrazioni di comparti diversi, nel medesimo o corrispondente profilo.

L'applicazione di tale criterio di priorità nell'attribuzione dei DEP viene assicurata nei confronti del suddetto personale entro i limiti di una quota di risorse non superiore al 10% attribuite per ciascuna procedura selettiva a seguito della determinazione delle risorse a disposizione determinate in funzione dell'addensamento del personale nelle relative aree e ruoli.

Subordinatamente al criterio di priorità di cui sopra, si procede, nell'ambito della stessa graduatoria e secondo l'ordine di merito, con l'attribuzione dei DEP al restante personale mediante l'applicazione, in caso di parità di punteggio, dei seguenti ulteriori criteri di priorità:

- personale che abbia conseguito un minor numero di progressioni economiche;
- personale con il maggior numero di anni di permanenza nel DEP.

In caso di parità di punteggi determinati dall'applicazione dei suddetti criteri, è previsto il seguente ulteriore e subordinato criterio di priorità nell'attribuzione dei DEP definito, nel rispetto del principio di non discriminazione, in sede di contrattazione integrativa:

- personale con la maggiore anzianità anagrafica.

I DEP sono attribuiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria fino a concorrenza del numero corrispondente dell'importo fissato per ciascuna area o percentuale di addensamento di cui al precedente art. 3 del Regolamento.

A tale personale, individuato sulla base dei suddetti criteri di priorità, sono attribuiti i DEP per i quali hanno concorso, con provvedimento del Direttore Generale, a far data dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo.

La pubblicazione delle graduatorie sul sito web istituzionale nell'apposita sezione dell'Area Riservata vale a tutti gli effetti quale notifica ai dipendenti interessati.

La graduatoria non potrà essere in nessun caso utilizzata tenuto conto che l'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata esclusivamente all'anno a cui si riferisce l'attribuzione della progressione economica.

Le risorse assegnate al fondo di cui all'art. 102 del CCNL volte a finanziare i DEP, inoltre, tomano nella disponibilità del fondo stesso in caso di passaggio di area o comunque di cessazione dal servizio, tenendo conto della previsione di cui al periodo precedente.

Art. 8 - PROCEDURE DI ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI

A1 personale utilmente collocato in graduatoria è attribuito con atto del Direttore Generale, a far data dal 1° gennaio dall'anno oggetto della progressione, il DEP per cui ha concorso.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli in merito alle autocertificazioni dichiarate nelle domande di partecipazione, e in caso di discordanza tra le dichiarazioni precedentemente rese e i dati ufficiali in possesso dell'Amministrazione, il dipendente verrà automaticamente escluso dalla graduatoria e incorrerà nelle sanzioni di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di falsità negli atti o di dichiarazioni mendaci.

Art. 9 - ACCESSO AGLI ATTI DI SELEZIONE

L'accesso agli atti della valutazione selettiva ha luogo con le procedure di cui agli artt. 22 e segg. della

legge n. 241/90 e s.m.i. ed è consentito, limitatamente ai dipendenti aventi titolo, al termine del relativo procedimento e, comunque, non prima dell'approvazione della graduatoria.

Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE E RINVIO

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione adottata



**REGOLAMENTO AZIENDALE
PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO
DELLE AREE – AREA COMPARTO SANITA'**

Data di emissione:
14 maggio 2024
Revisione n° 1
Pagina 8 di 8

RGA N..... ASL AL

dal Direttore Generale e si applica a tutte le procedure di progressione economica indette dall'ASL AL nel suo periodo di vigenza.

In relazione ai criteri di selezione e di priorità previsti dall'art. 5 e dall'art. 7 del Regolamento che sono definibili in sede di contrattazione integrativa, la ASL si riserva di valutare in accordo con LA RSU le OO.SS. firmatarie del CCNL la possibilità di una revisione degli stessi trattandosi di prima annualità di indizione della procedura selettiva sulla base del nuovo regime introdotto dal vigente CCNL.

L'entrata in vigore del presente Regolamento determina la disapplicazione di ogni altra difforme disciplina interna sulle procedure di progressione economica.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti nel tempo in materia.